



Città di Santarcangelo di Romagna (Rn)

47822 - Piazza Ganganelli, n.1 - Partita i.v.a. 01219190400

Ordinanza Sindacale n. 48

Del 19/6/2015

Oggetto: *Disciplina orari dei pubblici esercizi e delle attività accessorie di ascolto musica di sottofondo*

IL SINDACO

Visto l'art.50 , comma 7, D.Lgs 267/2000 e ss. m.:

Vista la L.R. 14/2003 sui pubblici esercizi "disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";

Vista la legge 214/2011 (c.d. decreto salva Italia);

Visto il Decreto legge n.98, convertito con modificazioni nella legge n.111 del 15/07/2011, sulla liberalizzazione degli orari di tutte le attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande su tutto il territorio nazionale, finalizzato al principio della libera concorrenza e pertanto, rientrando nelle competenze statali, seppur applicato a settori per i quali la normativa è di competenza regionale;

Vista la circolare del ministero attività produttive n.3644 del 28/10/2011;

Viste le ordinanze sugli orari dei pubblici esercizi nn.42/95, 53/98, 127/2003;

Visto il piano di zonizzazione acustica del Comune di Santarcangelo di R, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.60 del 27/09/2006;.

Vista l'ordinanza sui rumori 142/2005;

Visto il regolamento sui pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande approvato con delibera del consiglio dell'Unione dei Comuni della Valle del Marecchia n.12 del 20/06/2013;

Visto il regolamento sul consumo sul posto dei prodotti di gastronomia all'interno e all'esterno degli esercizi di vicinato del settore alimentare e di altre attività dello stesso settore approvato con delibera del Consiglio dell'Unione di Comuni Valmarecchia n. 13 del 29/04/2015.

Ravvisata la necessità, nonostante la liberalizzazione, di provvedere a disciplinare gli orari di apertura e di svolgimento delle attività accessorie di ascolto musica da sottofondo, graduando, in funzione della tutela dell'interesse pubblico prevalente, gli orari dei pubblici esercizi ;

Valutato che, il rispetto delle esigenze di salvaguardia dei diritti costituzionalmente garantiti, non è disgiunto dalla volontà di tutelare l'immagine complessiva delle attività economiche e del turismo, in un momento di crisi economica come l'attuale, ferma restando: la facoltà di adottare provvedimenti contingibili e urgenti diretti a far fronte a situazioni di emergenza in materia di salute, sicurezza, patrimonio architettonico e ambiente e la responsabilità dei gestori di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non provochi nocimento alla salute delle persone;

Sentite in merito le associazioni di categoria;

Preso atto che i pubblici esercizi e gli esercizi commerciali non hanno orari di apertura e chiusura così come previsto dal D.L. 06/12/2011 convertito in legge 214 del 23/12/2011;

Ordina

1) i pubblici esercizi situati in centro storico, così come individuato dai vigenti strumenti urbanistici, devono osservare i seguenti orari di apertura e disposizioni:

da domenica a giovedì della settimana fino alle ore 1.30;

venerdì, sabato e prefestivi fino alle ore 2.00;

somministrazione area esterna fino alle ore 1(una); alla chiusura del locale, nel solo capoluogo, le sedie devono essere ritirate e/o impilate e comunque sistemate in modo da non essere utilizzabili;

Il seguente punto 2) è stato superato dal Regolamento approvato con D.C. n. 88 del 19/12/2017

2) nelle aree esterne, è ammessa solo musica d'ascolto di sottofondo, (quella diffusa, a carattere di "sottofondo" per accompagnamento, compagnia, gradevolezza, mediante impianti radiofonici, stereofonici, apparecchi televisivi (anche abilitati a trasmettere su reti codificate) e simili, che funzionino senza la presenza: "conduttori", "intrattenitori", "disk jockey" e similari e le cui emissioni sonore consentano la normale conversazione tra i clienti) fino alle ore 24.00, previa presentazione di autocertificazione di impatto acustico, di rispetto dei limiti del piano di zonizzazione acustica del Comune di Santarcangelo di Romagna, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.60 del 27/09/2006;

i limiti devono essere rispettati da ogni singolo esercizio, tenendo presente che anche il solo vociare degli avventori e la presenza di musica da sottofondo, in caso di recettori molto vicini ai locali, possono superare facilmente il limite differenziale previsto dalla normativa;

fuori dal centro storico non esiste limite di orario all'interno, mentre per l'area esterna permangono le prescrizioni indicate per il centro storico che valgono per tutto il territorio comunale;

la musica dal vivo nell'area esterna è sempre vietata, salvo apposita autorizzazione da richiedere con un anticipo di almeno 7 giorni sulla data dell'evento.

Le attività che esercitano la vendita di prodotti alimentari e di gastronomia che usufruiscono del consumo sul posto, ricadenti nel perimetro del centro storico, devono osservare gli orari e le prescrizioni (escluso la musica) contenute, per i pubblici esercizi, nella presente ordinanza.

L'accertata inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza prevede la gradualità della sanzioni come indicate di seguito:

1^ violazione accertata diffida scritta;

2^ violazione accertata sospensione dell'autorizzazione di occupazione del suolo pubblico da un minimo di uno (1) ad un massimo di sette (7) giorni;

3^ violazione accertata sanzioni amministrative previste dall'ordinanza sui rumori n.142/2005; le sanzioni previste sono racchiuse nell'art. 7 e possono essere così riassunte:

Articolo 7, comma 1 :

pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione: €. 516,46

Articolo 7, comma 3 :

pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione: €. 308,00 per complessivi €.824,46 (le sanzioni si sommano);

L'attività di controllo è demandata alla Polizia Locale ed a tutte le forze di Polizia dello Stato, nonché all'ARPA, organismo competente ad effettuare i controlli di carattere tecnico a mezzo degli appositi strumenti, al fine di rilevare eventuali superamenti dei limiti sonori (decibel) .

In caso di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, con provvedimento contingibile ed urgente il Sindaco può ordinare a chiunque il ricorso a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti di inquinamento acustico.

La presente ordinanza sostituisce ogni altra disposizione in materia che pertanto, si ritiene abrogata.

Ricorda

Che i pubblici esercizi non hanno orari di apertura e chiusura così come previsto dal D.L. 06/12/2011 convertito in legge 214 del 23/12/2011 ma hanno l'obbligo di comunicare allo sportello unico per le imprese della Valmarecchia gli orari che intendono esercitare e di esporlo al pubblico ai sensi della legge regionale Emilia Romagna 14/2003;

Informa

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR della RER nei limiti e nei modi previsti dall'art.29 del D.Lgs 104 del 02/07/2010 o in alternativa il ricorso straordinario entro 120 gg al capo dello stato nei termini e nei modi previsti dalla legge 24/11/1971 n.1199 e ss.mm. ii.,

 **il Sindaco**
Alice Parma